

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ASCIERTO, CANNELLA, AMORUSO, BENEDETTI VALENTINI,
BORNACIN, BUTTI, GIORGIO CONTE, FOTI, GAMBA, LAMORTE,
LEO, LISI, MACERATINI, ANGELA NAPOLI, ANTONIO PEPE**

Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore delle
Forze armate e delle Forze di polizia

Presentata il 1° ottobre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'avvio della previdenza complementare costituisce, anche per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, un passaggio indispensabile per mitigare gli inevitabili effetti riduttivi della riforma introdotta nel sistema pensionistico obbligatorio di base.

In tale contesto, l'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha ampliato per il personale del cosiddetto « Comparto sicurezza e difesa » le procedure di negoziazione e di concertazione, comprendendo anche la disciplina del trattamento di fine rapporto nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari.

I successivi provvedimenti di negoziazione e di concertazione, relativi al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, hanno stabilito all'articolo 40 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, i contenuti della concertazione previdenziale.

La presente proposta di legge è finalizzata ad aprire ufficialmente la concertazione previdenziale per dare modo anche al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di istituire uno o più fondi pensione nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa.

Nella proposta di legge è stata, peraltro, inserita una disposizione che prevede la cessazione della contribuzione in favore delle casse ufficiali e sottufficiali. La presenza di tali istituti, infatti, caratterizzati dall'obbligatorietà della contribuzione male si concilia con la previdenza complementare che, come noto, è volontaria per espresso dettato legislativo.

In particolare:

« *a*) l'articolo 1 è volto a istituire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, forme di previdenza complementare con le procedure di concertazione previste nei confronti del personale del Comparto sicurezza e difesa;

b) l'articolo 2 prevede la cessazione, a decorrere dal 1° giugno 2003, della contribuzione obbligatoria in favore delle casse ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri. I diritti acquisiti dal personale, prescindendo dal maturato diritto alla pensione, sono corrisposti all'atto del collocamento in quiescenza sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse, comprensivo della tredicesima mensilità e incre-

mentato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione previste dall'articolo 2120 del codice civile. Tali oneri, unitamente ai patrimoni delle relative casse sono posti a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), presso il quale è istituita una apposita evidenza contabile;

c) l'articolo 3 è una norma transitoria che permette al personale in servizio di continuare a versare i contributi previsti alle casse fino alla data in cui uno o più fondi pensione saranno effettivamente operativi nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa;

d) l'articolo 4 rinvia alle procedure di concertazione la definizione delle modalità, nonché dei criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione alla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme per la costituzione delle forme di previdenza complementare).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

ART. 2.

(Passaggio del patrimonio e dell'obbligo di contribuzione a favore dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica).

1. 1. A decorrere dal 1° giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e successive modificazioni, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, nonché delle casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e successive modifi-

cazioni, fatta salva la facoltà prevista dall'articolo 3 della presente legge.

2. Gli oneri relativi ai trattamenti da corrispondere al personale all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse di cui al comma 1, comprensivo della tredicesima mensilità e incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica presso il quale è istituita una apposita evidenza contabile, alla quale sono imputati i patrimoni delle citate casse.

ART. 3.

(Norme transitorie).

1. In attesa dell'istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dall'articolo 1, il personale iscritto alle casse di cui all'articolo 2, comma 1, può, previa domanda da presentare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuare a usufruire del vigente regime contributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data nella quale uno o più fondi pensione complementare saranno operativi, con facoltà di revoca anticipata.

ART. 4.

(Modalità di attuazione).

1. Nell'ambito delle procedure di concertazione di cui all'articolo 1 sono, altresì, previsti le modalità nonché i criteri organizzativi e gestionali per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

€ 0,26



14PDL0037030